
LEGGE REGIONALE 11 agosto 1999, n. 49

Norme in materia di programmazione regionale.

20.8.1999 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 26

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge stabilisce le finalita' della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalita' del concorso degli enti locali, la partecipazione delle formazioni sociali; individua strumenti e modalita' per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione.

ARTICOLO 2

(Finalita' della programmazione)

1. La programmazione regionale si propone:

- a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;
- b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo, della definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche;
- c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facolta' nei rapporti tra soggetti pubblici e privati;
- d) di ordinare i processi decisionali e le attivita' strumentali della Regione;
- e) di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunita' tra gli individui, uomini e donne.

ARTICOLO 3

(Principi generali e criteri guida)

1. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

- sostenibilita', come fondamento e criterio di interpretazione della qualita' dello sviluppo;
- coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti nel programma regionale di sviluppo;
- sussidiarieta' e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilita', nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' degli interventi;
- coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalita' dei soggetti istituzionali alla cui azione e' condizionata l'efficacia delle politiche;

- concertazione tra gli operatori istituzionali e con gli operatori economici e sociali, come metodo per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
- corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
- concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo a riferimento i sistemi definiti dal piano di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali, individuati come dimensione minima di attuazione e verifica degli interventi funzionali alle politiche di sviluppo.

ARTICOLO 4 (Raccordi istituzionali)

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione Europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione Europea.

3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione Europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria.

4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

6. Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 5 (Strumenti della programmazione)

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

- a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;
- b) il documento di programmazione economica e finanziaria, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;
- c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;

- d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
- e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
- f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che selezionano i progetti e definiscono gli interventi da realizzare integrando le risorse locali e regionali.

2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione con le istituzioni locali e con le formazioni sociali secondo la disciplina della presente legge.

ARTICOLO 6

(Programma regionale di sviluppo)

1. Il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e' l'atto fondamentale di indirizzo dell'attivita' di governo della Regione.

2. Il P.R.S. definisce:

- a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
- b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale e determinano le prioritari generali dell'azione di governo;
- c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

ARTICOLO 7

(Procedimento di formazione)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, all'inizio della legislatura, adotta il progetto di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al Consiglio regionale.

2. Il programma regionale di sviluppo e' approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 8

(Durata)

1. Il programma regionale di sviluppo ha validita' per l'intera legislatura e puo' essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la Giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.

2. Il programma regionale di sviluppo e' implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 9

(Documento di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) e' atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attivita' di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il D.P.E.F. ha come contenuti:

a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione;

b) l'esposizione e la valutazione dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all'anno precedente;

c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;

d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;

e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;

f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorit , con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;

g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;

h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;

i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento.

3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale contemporaneamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

4. L'atto e' approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO 10

(Piani e programmi regionali di attuazione)

1. Le strategie di intervento individuate dal programma regionale di sviluppo e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono deliberati dalla Giunta regionale.

2. I piani e i programmi possono prevedere interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunit  locali o direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale.

3. I piani e i programmi dispongono di norma per periodi corrispondenti a quelli del programma regionale di sviluppo e possono

essere ridefiniti, aggiornati o implementati in conformita' agli indirizzi del D.P.E.F.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano di norma la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute negli atti di cui ai commi precedenti, ove non gia' previste nel piano di indirizzo territoriale, sono adottate contestualmente alla variante di questo e acquistano efficacia con la sua approvazione.

6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale prevalgono comunque, relativamente alla disciplina sull'uso del territorio, sugli altri atti del procedimento di programmazione.

7. I piani e i programmi di cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 11

(Raccordo con la programmazione locale)

1. I piani e i programmi di cui al precedente articolo, con esclusione di quelli direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale, prevedono di norma, in rapporto agli ambiti territoriali interessati, che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da essi stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti di programmazione individuati dagli stessi piani o programmi regionali.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai Comuni, Comunita' montane o Province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalita' sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma precedente ha ad oggetto la conformita' degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

ARTICOLO 12

(Programmi locali di sviluppo)

1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - autonomamente o su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e formalizzati dalle Province. Ad essi e' data attuazione anche mediante accordi di programma, patti territoriali e altri istituti negoziali o convenzionali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo criteri e obiettivi di sostenibilita', sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, degli interventi e dei progetti di investimento relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, al sostegno e allo sviluppo dell'economia, alla promozione e all'incremento del lavoro e dell'occupazione in tutte le sue forme.

4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi, il coordinamento programmatico dei progetti di investimento degli enti locali e il loro ordinamento secondo criteri di prioritita' e di fattibilita'; definiscono le modalita' di raccordo operativo tra i servizi degli enti locali e quelli offerti da altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e valorizzano il concorso delle imprese e degli altri soggetti pubblici e privati alla individuazione, selezione e attuazione degli obiettivi di sviluppo, anche sostenendone specifici progetti di investimento.

ARTICOLO 13

(Piani di sviluppo delle Comunita' montane)

1. Le Comunita' montane predispongono, ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, un piano pluriennale di sviluppo socio-economico del proprio territorio.

2. Il piano:

a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi programmatici dell'ente;
b) individua gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, compresi i progetti per i quali e' richiesto il finanziamento della Provincia sul fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95.

3. Il piano e' aggiornato annualmente, relativamente ai contenuti di cui al precedente comma, lett. b).

4. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dall'assemblea della Comunita' montana contestualmente agli atti di bilancio e sono trasmessi alla Provincia territorialmente competente.

5. Il Consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento degli atti, approva il piano o il suo aggiornamento annuale, ovvero, qualora risultino contrasti con gli atti di programmazione della Regione o della Provincia, lo rinvia con osservazioni, fissando il termine per l'adeguamento e il conseguente nuovo esame ai fini dell'approvazione.

ARTICOLO 14

(Atti rilevanti per la programmazione regionale)

1. Gli atti della programmazione locale di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 13 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5;

c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;

d) le agende 21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione;

e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.

3. I criteri per la comunicazione alla Regione degli atti di cui al precedente comma sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, dalla Giunta regionale d'intesa con le associazioni regionali degli enti locali.

4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci flussi informativi, la Giunta regionale e le associazioni regionali degli enti locali possono convenire l'integrazione degli schemi tipo delle relazioni previsionali e programmatiche con ulteriori informazioni funzionali alle esigenze della programmazione regionale.

ARTICOLO 15

(Concorso istituzionale e partecipazione sociale)

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti economici e sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di consultazione e di concertazione, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. Le procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel processo di formazione degli atti di programmazione.

3. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla individuazione e determinazione, tra la Giunta regionale e i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, mediante la ricerca di reciproche convergenze, cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti.

4. La concertazione informa l'intero processo di programmazione ed è promossa necessariamente, oltre che sulla proposta di bilancio regionale, sugli atti di cui agli artt. 6, 9, 10. Essa si svolge tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e le parti sociali

rappresentative delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni cooperative che vi si impegnano mediante la sottoscrizione di un accordo preliminare sugli obiettivi e sulle regole secondo i principi della presente legge. La concertazione puo' essere estesa, in relazione a specifici temi, ad altri soggetti direttamente interessati.

5. La concertazione e' attivata dalla Giunta regionale nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente o, in relazione all'oggetto della concertazione, di parte di essi e si conclude entro un termine predeterminato, compatibile con l'adozione degli atti da parte degli organi competenti.

6. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra i procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, anche mediante l'unificazione dei procedimenti stessi, o di loro fasi, in accordo con i soggetti interessati.

7. Il concorso alla programmazione regionale, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, puo' anche derivare, in altri casi o all'interno dei procedimenti di concertazione, da atti di programmazione negoziata sottoscritti con la Giunta regionale.

8. Le Province, i Comuni e le Comunita' montane osservano, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, procedure analoghe a quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 16

(Monitoraggio e valutazione)

1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di efficacia del programma regionale di sviluppo e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodicita' concordate, con i soggetti della concertazione.

2. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, definisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti della programmazione regionale e locale.

3. Il monitoraggio e' attivato previa analisi di fattibilita' ed e' funzionale alle valutazioni di efficienza e di efficacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e programmi e ne accompagnano l'attuazione come fattori essenziali della loro qualita'. Ai fini delle analisi valutative, i piani e programmi evidenziano le attivita', le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi modelli analitici deliberati dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 17

(Sistema informativo)

1. La Giunta regionale delibera le direttive per l'organizzazione del sistema informativo della programmazione nell'ambito del sistema informativo regionale, stabilendone i criteri di accessibilita' e di

interconnessione con i corrispondenti sistemi dello Stato, degli enti locali, dell'Unione Europea.

ARTICOLO 18
(Bilanci regionali)

1. I bilanci della Regione sono redatti in conformita' alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, dei documenti di programmazione economica e finanziaria, degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

ARTICOLO 19
(Norme finali e abrogazioni)

1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge.

2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art. 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.